



COMUNE DI CANEGRATE
Provincia di Milano

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 04.11.2008

Entra in vigore : 01.12.2008

Modificato con deliberazione C.C. n. 53 del 27/11/2013

Entra in vigore : 02/01/2014

Modificato con deliberazione C.C. n. 67 del 15/12/2015

Entra in vigore : 02/02/2016

INDICE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag.	1
Art. 2	Interpretazione del regolamento	pag.	1
Art. 3	Sede delle adunanze	pag.	1

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE – FUNZIONI E AUTONOMIA

Art. 4	Funzioni di indirizzo politico-amministrativo	pag.	2
Art. 5	Funzioni di controllo politico-amministrativo	pag.	3
Art. 6	Autonomia funzionale ed organizzativa	pag.	4
Art. 7	Funzioni organizzative ed amministrative	pag.	5
Art. 8	Funzioni contabili e finanziarie	pag.	5
Art. 9	Provvista di materiali d'uso dotazioni di funzionamento manutenzioni e riparazioni	pag.	6

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I - MANDATO ELETTIVO – DISCIPLINA

Art. 10	Elezione Consiglieri Comunali	pag.	6
Art. 11	Convalida degli eletti	pag.	6
Art. 12	Perdita condizioni di eleggibilità e incompatibilità	pag.	7

CAPO II - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 13	Entrata e durata in carica	pag.	9
Art. 14	Responsabilità personale	pag.	10
Art. 15	Comportamento nell'esercizio delle funzioni divieto di incarichi e consulenze e di acquisto di beni del comune	pag.	10
Art. 16	Obbligo di astensione	pag.	11
Art. 17	Condizioni di pari opportunità	pag.	11
Art. 18	Dimissioni	pag.	11
Art. 19	Decadenza – Rimozione – Sospensione dalla carica	pag.	12
Art. 20	Consiglieri Comunali – Decadenza per mancata partecipazione alle adunanze	pag.	15
Art. 21	Surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali	pag.	16

CAPO III - CONSIGLIERI COMUNALI – PREROGATIVE E DIRITTI

Art. 22	Partecipazione alle adunanze del Consiglio	pag.	17
Art. 23	Richiesta di convocazione del Consiglio	pag.	17
Art. 24	Diritto d’iniziativa	pag.	17
Art. 25	Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi	pag.	18
Art. 26	Diritto al rilascio di copie di atti e documenti	pag.	20
Art. 27	Interrogazioni	pag.	20
Art. 28	Svolgimento delle interrogazioni in consiglio comunale	pag.	21
Art. 29	Interpellanze	pag.	22
Art. 30	Svolgimento delle interpellanze in Consiglio Comunale	pag.	22
Art. 31	Limite per lo svolgimento della discussione sulle interrogazioni e sulle interpellanze	pag.	23
Art. 32	Mozioni	pag.	23
Art. 33	Svolgimento delle mozioni	pag.	23
Art. 34	Ordini del giorno	pag.	24
Art. 35	Svolgimento degli ordini del giorno	pag.	24

CAPO IV - CONSIGLIERI COMUNALI – STATUS

Art. 36	Aspettative permessi e licenze	pag.	24
Art. 37	Gettone di presenza e rimborso spese	pag.	26
Art. 38	Redditi dei Consiglieri	pag.	27

CAPO V - NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 39	Nomine e designazioni	pag.	27
Art. 40	Funzioni di rappresentanza	pag.	27

TITOLO III LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - IL SINDACO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 41	Presidenza	pag.	28
Art. 42	Poteri del Presidente	pag.	28

CAPO II - CONVOCAZIONE

Art. 43	Competenza	pag.	29
Art. 44	Sessioni del Consiglio	pag.	29
Art. 45	Convocazione – Avviso – Consegna	pag.	29
Art. 46	Avviso di convocazione – consegna – termini	pag.	30
Art. 47	Ordine del Giorno	pag.	31

CAPO III - ORDINE DELLE ADUNANZE

Art. 48	Deposito degli atti	pag.	32
Art. 49	Adunanze – Convocazione	pag.	33

CAPO IV - PUBBLICITA'

Art. 50	Adunanze pubbliche	pag.	33
Art. 51	Adunanze segrete	pag.	34
Art. 52	Adunanze aperte	pag.	34

CAPO V - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 53	Durata della seduta	pag.	34
Art. 54	Comportamento del Consigliere	pag.	35
Art. 55	Comportamento del pubblico	pag.	35
Art. 56	Partecipazione degli Assessori	pag.	36
Art. 57	Ammissione di funzionari	pag.	36
Art. 58	Partecipazione di soggetti esterni	pag.	36

CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Art. 59	Partecipazione del Segretario	pag.	36
Art. 60	Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma	pag.	37
Art. 61	Verbale – Deposito – Rettifiche – Approvazione	pag.	38

CAPO VII- ORDINE DEI LAVORI

Art. 62	Comunicazioni del Sindaco e dei Capigruppo	pag.	39
Art. 63	Argomenti ammessi alla trattazione	pag.	39
Art. 64	Ordine di trattazione degli argomenti	pag.	39
Art. 65	Discussione delle proposte	pag.	39
Art. 66	Diritti degli oratori – Limiti della discussione	pag.	40
Art. 67	Questione pregiudiziale o sospensiva	pag.	41
Art. 68	Mozione d'ordine	pag.	41
Art. 69	Fatto personale	pag.	41
Art. 70	Emendamenti	pag.	42
Art. 71	Dichiarazione di inammissibilità	pag.	42
Art. 72	Dichiarazione di voto	pag.	43
Art. 73	Forma delle deliberazioni–Approvazione–Revoca–Modifica	pag.	43
Art. 74	Istanze dei cittadini – Question Time	pag.	44

CAPO VIII- VOTAZIONI

Art. 75	Validità delle deliberazioni	pag.	44
Art. 76	Votazioni in forma palese	pag.	45
Art. 77	Votazione per appello nominale	pag.	45
Art. 78	Votazioni segrete	pag.	45
Art. 79	Nomina e funzioni degli scrutatori	pag.	46
Art. 80	Ordine delle votazioni e proclamazione dei risultati	pag.	47
Art. 81	Deliberazioni immediatamente eseguibili	pag.	47

TITOLO IV
GRUPPI CONSILIARI – COMMISSIONI CONSILIARI –
CONSULTE TEMATICHE

CAPO I - GRUPPI CONSILIARI

Art. 82	Gruppi Consiliari	pag.	48
Art. 83	Conferenza dei capigruppo	pag.	48

CAPO II - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 84	Istituzione e sede delle Commissioni Consiliari permanenti	pag.	49
Art. 85	Composizione ed elezione	pag.	49
Art. 86	Durata in carica	pag.	51
Art. 87	Insediamiento	pag.	51
Art. 88	Convocazione e funzionamento	pag.	51
Art. 89	Compiti	pag.	52
Art. 90	Pareri	pag.	52
Art. 91	Segreteria e verbali	pag.	53
Art. 92	Riunioni congiunte delle Commissioni	pag.	53
Art. 93	Riunioni dei Capigruppo consiliari con i presidenti delle singole Commissioni	pag.	53

CAPO III - COMMISSIONI SPECIALI

Art. 94	Commissioni temporanee	pag.	53
---------	------------------------	------	----

CAPO IV - CONSULTE TEMATICHE

Art. 95	Consulte tematiche	pag.	54
Art. 96	Composizione e funzionamento	pag.	54

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 97	Approvazione ed entrata in vigore	pag.	55
Art. 98	Diffusione	pag.	55

<p style="text-align: center;">TITOLO I ORGANIZZAZIONE CONSIGLIO COMUNALE</p>	<p style="text-align: center;">RIFERIMENTI NORMATIVI</p>
<p>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</p> <p>1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività del Consiglio Comunale e dei suoi organismi.</p> <p>Art. 2 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO</p> <p>1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate per iscritto, al Sindaco.</p> <p>2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, in breve tempo, alla conferenza dei Capi Gruppo.</p> <p>3. Qualora nella conferenza dei Capi Gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri capo gruppo presenti, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.</p> <p>4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capi Gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.</p> <p>5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.</p> <p>Art. 3- SEDE DELLE ADUNANZE</p> <p>1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono di regola nell'apposita sala del Consiglio Comunale.</p> <p>2. Nel caso in cui, per particolari motivi, ivi compresa l'esigenza di assicurare la massima partecipazione del pubblico, è necessaria la scelta di differente luogo, il Sindaco, individua altra sede nell'avviso di convocazione della relativa seduta.</p>	<p>Art.38 - 2° comma - T.U.E.L. 267/2000 – Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco e il Presidente della Provincia.</p>

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

CAPO II CONSIGLIO COMUNALE – FUNZIONI E AUTONOMIA

Art. 4- FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali, stabiliti dalla legislazione vigente.
3. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.
4. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato.
5. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione, da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attività comunali
6. Il Consiglio può esprimere, qualora ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

Articolo 42 – T.U.E.L. 267/2000 –

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 5 - FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal vigente statuto comunale e dal regolamento di contabilità.
2. Il Consiglio verifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, attraverso la presentazione di relazioni da parte della Giunta, l'andamento dell'esercizio corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali, dallo stesso espressi.
3. La Giunta comunale riferisce al Consiglio, con le relazioni di cui al secondo comma, le proprie valutazioni e rende noti i provvedimenti adottati.
4. Il Revisore Unico adempiendo alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del Bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) sottoponendo i risultati dell'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;
 - e) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e, nella persona del Presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti;
 - f) riferisce al Consiglio Comunale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art.48 – 2° comma – T.U.E.L. 267/2000 –

2 - La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; **riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività** e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art.239 – 1° comma – T.U.E.L. 267/2000

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
 - 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
 - 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
 - 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 - 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla

tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

5. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle Commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette in sede referente.

Art. 6 - AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio comunale fissa, con il presente regolamento, le modalità per la fornitura dei servizi, attrezzature e risorse finanziarie occorrenti per la sua attività.
3. Con il regolamento il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il suo funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. Le funzioni organizzative ed amministrative del Consiglio sono esercitate dal Servizio Segreteria, come previsto dall'ordinamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 7 - FUNZIONI ORGANIZZATIVE ED AMMINISTRATIVE

1. Il Servizio di Segreteria provvede:

- agli adempimenti amministrativi relativi alla convocazione del Consiglio comunale ed a disporre il recapito degli inviti, completi dell'ordine del giorno, alla pubblicazione all'albo pretorio, alla trasmissione a tutti i destinatari ed alle forme di pubblicità previste dallo statuto e dal presente regolamento. Provvede inoltre ad esperire la procedura di seconda convocazione nel caso di diserzione della prima adunanza e di rinvio ad una successiva;
- al ricevimento degli schemi di deliberazione e proposte trasmessi al Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, dalle Commissioni consiliari permanenti, dai singoli gruppi, dai singoli Consiglieri, con l'eventuale documentazione di cui sono corredati ed alla loro istruttoria con acquisizione di eventuali pareri e documenti mancanti;
- al tempestivo deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri per le adunanze del Consiglio, nel luogo e per il periodo indicato nell'avviso di convocazione, secondo quanto stabilito dal presente regolamento;
- all'invio ai Consiglieri ed all'Amministrazione delle comunicazioni inerenti i lavori e le funzioni di competenza del Consiglio;
- alla conservazione dei verbali delle adunanze del Consiglio ricevuti dal Segretario comunale;
- all'assistenza ai lavori del Consiglio per coadiuvare il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni;
- alla pubblicazione all'albo comunale delle deliberazioni del Consiglio ed alla certificazione che la stessa è stata effettuata;
- alla certificazione d'esecutività delle deliberazioni;
- a rilasciare ai gruppi, alle Commissioni ed ai singoli Consiglieri comunali copia informale di proposte di deliberazione depositate per l'esame del Consiglio, con esclusione delle copie degli atti tecnici, finanziari e di altra natura, allegati a corredo e documentazione delle proposte dei quali i predetti prendono visione dal momento del deposito.

Art. 8 - FUNZIONI CONTABILI E FINANZIARIE

1. Il Responsabile del Servizio Segreteria, secondo le norme vigenti e le direttive del Sindaco provvede:

- alla determinazione dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri in relazione alla loro partecipazione alle adunanze del Consiglio, delle Commissioni consiliari;
- a predisporre le autorizzazioni del Sindaco/Presidente per le missioni dei Consiglieri fuori della sede del Comune ed i rendiconti delle spese sostenute direttamente dal Sindaco/presidente, per attività relative ai lavori del Consiglio od agli stessi connessi effettuando la liquidazione di quanto dovuto e trasmettendo i relativi atti al Servizio di Ragioneria.

Art.27.4 Statuto Comunale

Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione agli atti e gli spazi utili all'espletamento del proprio mandato.

2. Il Segretario Generale, secondo le norme vigenti e le direttive del Sindaco, provvede:
 - a rilasciare ai componenti del Consiglio lavoratori dipendenti le certificazioni prescritte ai fini della fruizione dei permessi retribuiti e non retribuiti;

Art. 9 - PROVVISI DI MATERIALI D'USO, DOTAZIONI DI FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

1. Il Responsabile del Servizio Segreteria, nell'ambito delle risorse previste nel bilancio ed attribuite all'ufficio dal piano esecutivo di gestione, provvede alla provvista ed alla manutenzione ordinaria del materiale d'uso, attrezzature e dotazioni di funzionamento, per le attività ed i locali del Consiglio Comunale.
2. Le spese per le provviste e gli interventi di cui al precedente comma sono disposte dal Responsabile del Servizio con proprie determinazioni, nell'ambito delle risorse previste nel bilancio e nel piano esecutivo di gestione.
3. I servizi a rete (illuminazione, riscaldamento, acqua, telefono) ed i servizi di pulizia dei locali, servizi igienici, accessi e pertinenze sono assicurati direttamente a cura del Comune nell'ambito delle forniture dei servizi generali dallo stesso disposte per tutte le attività dell'ente.

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I MANDATO ELETTIVO - DISCIPLINA

Art. 10 - ELEZIONE CONSIGLIERI COMUNALI

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legislazione vigente.
2. Il Presidente dell'ufficio centrale elettorale, effettuato il riepilogo dei risultati delle votazioni nelle diverse sezioni, determina gli eletti e procede alla loro proclamazione alla carica di Consiglieri comunali.
3. Il Sindaco entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 11 - CONVALIDA DEGLI ELETTI

1. Il Consiglio comunale, nella seduta successiva alla elezione, prima di deliberare su qualsiasi altro

Art.41 – 1° comma – T.U.E.L. 267/2000 -

Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la

oggetto ed anche se non sono stati presentati reclami, esamina le condizioni del Sindaco e dei Consiglieri e dichiara la ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle sostituzioni conseguenti.

2. La convalida riguarda anche il Sindaco, in quanto membro del Consiglio a tutti gli effetti. Ove il predetto non risulti convalidabile si determina la necessità del rinnovo della consultazione elettorale.

Art. 12 - PERDITA CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità sono disciplinate dalla Legge, ed in particolare dagli artt. 60 e 63 del TUEL.

condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

Art. 60 – T.U.E.L. 267/2000 - Ineleggibilità

1. Non sono eleggibili a Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere Comunale, Provinciale e Circostrizionale:

- 1) il Capo della Polizia, i vice capi della Polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i Prefetti della Repubblica, i vice Prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poter di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circostrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circostrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate

siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove non siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1)2)3)4)5)6)7)9)10)11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n.833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art. 63 – T.U.E.L. 267/2000 - Incompatibilità

1. Non può ricoprire la carica di Sindaco, presidente della Provincia, Consigliere Comunale, Provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente (125);

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' *articolo 1, comma*

<p>CAPO II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI</p> <p>Art. 13 - ENTRATA E DURATA IN CARICA</p> <p>1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione.</p> <p>2. I Consigli comunali durano in carica per il periodo stabilito dalla legge.</p>	<p>718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (126);</p> <p>3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;</p> <p>4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso (127) (128);</p> <p>5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;</p> <p>6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;</p> <p>7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.</p> <p>2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.</p> <p>3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato</p> <p>Art.38 – 4° comma – T.U.E.L. 267/2000 4 – I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.</p> <p>Art.51 – 1° comma – T.U.E.L. 267/2000 1 - Il Sindaco ed il Consiglio Comunale, il Presidente della</p>
--	---

3. La scadenza dei componenti del Consiglio è simultanea.
4. In caso di surrogazione i Consiglieri entrano in carica appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni da parte di un Consigliere – che sono immediatamente efficaci ed irrevocabili – deve procedere alla surrogazione con le modalità di cui al presente regolamento.
5. Chi surroga un Consigliere che ha cessato anzitempo di far parte del Consiglio, rimane in carica solo fino a quando lo sarebbe rimasto il Consigliere surrogato.

Art. 14 - RESPONSABILITA' PERSONALE

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario, richiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del TUEL.

Art. 15 - COMPORTAMENTO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE E DI ACQUISTO DI BENI DEL COMUNE

1. Il comportamento dei Consiglieri comunali nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato alla correttezza, all'imparzialità ed al

Provincia e il Consiglio Provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.

Art.38 – 4° e 8° comma – T.U.E.L. 267/2000

4 – I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
8 – Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.

Art. 93 – T.U.E.L. 267/2000

1) Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
4) L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei Comuni e delle Province è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

Art.78 – 1° comma – T.U.E.L. 267/2000

Il comportamento degli Amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al

principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.

2. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune, ai sensi dell'art.78, 5° comma, del T.U.E.L. 267/2000.
3. I Consiglieri comunali non possono, secondo quanto dispone l'art. 1471 del Codice Civile, essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, di beni del comune e degli enti ed organismi dallo stesso dipendenti, affidati alla loro cura. L'acquisto, qualora effettuato, è nullo.

Art. 16 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale. Si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 78, 2° comma, del Testo Unico per gli atti normativi di carattere generale e per i piani urbanistici.

Art. 17 - CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITA'

1. Il Consiglio, in attuazione dell'art. 3 del vigente Statuto, assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, promuovendo la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che provvede ad istituire e nominare, nonché fornendo gli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché nelle nomine, espressamente riservate dalla legge al Consiglio, dei propri rappresentanti.

Art. 18 - DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse non possono essere inviate per posta, ma devono essere presentate al Protocollo del Comune direttamente da parte del Consigliere Comunale dimissionario, affinché questi possa essere identificato dal

principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.

Art.78 – 5° comma – T.U.E.L. 267/2000

Al Sindaco ed al Presidente della Provincia, nonché agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e Provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni e Province.

Art.1471 - Codice Civile –

Non possono essere compratori nemmeno all'asta pubblica, né direttamente, né per interposta persona:

- 1) Gli Amministratori dei beni dello Stato, dei Comuni, delle Province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
- 2) Gli Ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
- 3) Coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
- 4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stato incaricati di vendere, salvo il disposto dell'art.1395.

Nei primi due casi l'acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

Art.78 – 2° comma – T.U.E.L. 267/2000

Gli Amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art.3 Statuto Comunale -

Il Comune si fa garante e promotore di ogni iniziativa finalizzata ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

Art.38 – 8° comma – T.U.E.L. 267/2000

Vedi pag.10

Da ultimo modificato per effetto dell'art.3, primo e secondo comma, del D.L. 29.03.2004, n.80, convertito nella legge 28.05.2004, n.140.

dipendente comunale preposto al Servizio di Protocollo, mediante esibizione di un valido documento di identità personale.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale possono altresì essere presentate dal Consigliere dimissionario per interposta persona, purchè in tal caso previamente autenticate in data certa, ed inoltrate al Protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141, 1° comma, del Testo Unico.

Art. 19 – DECADENZA – RIMOZIONE - SOSPENSIONE DALLA CARICA

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 del TUEL, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato, a norma del predetto Testo Unico.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dall'art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art.69 del T.U.E.L.; se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti dell'interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

Art.141 – 1° comma – T.U.E.L. 267/2000

I Consigli Comunali e Provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

- 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco o del Presidente della Provincia;
- 2) dimissioni del Sindaco o del Presidente della Provincia;
- 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco o il Presidente della Provincia;
- 4) riduzione dell'organico assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;
- 5) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

Art.60 – T.U.E.L. 267/2000 -

vedi pagina 7

Art.69 T.U.E.L. 267/2000 –

1 - Quando successivamente alla elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2 – L'Amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.

3 – Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.

4 – Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'Amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5 – Qualora l'Amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il Consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

6 – La deliberazione deve essere, nel giorno successivo,

<p>3. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 58 del TUEL, o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità che commina una misura di prevenzione.</p> <p>4. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, secondo quanto disposto dall'art.142 del D. L.gs. n.267/2000.</p>	<p>depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.</p> <p>7 – Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.</p> <p>Art.58 – 1° comma – T.U.E.L. 267/2000 Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire cariche di Presidente della Provincia, Sindaco, Assessore e Consigliere Provinciale e Comunale, Presidente e componente del consiglio circoscrizionale, Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione di Consorzi, Presidente e componente dei Consigli e delle Giunte delle unioni di Comuni, Consigliere di Amministrazione e Presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, Presidente e componente degli organi delle comunità montane:</p> <p>a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, o per un delitto di cui all'articolo 7 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per il delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o la cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;</p> <p>b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;</p> <p>c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);</p> <p>d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;</p> <p>e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.646.</p> <p>Art.142 – T.U.E.L. 267/2000 1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o</p>
---	--

<p>5. Il Sindaco o, in sua assenza o impedimento, il vice Sindaco o, per assenza o impedimento di quest'ultimo, in ordine di anzianità anagrafica, gli Assessori avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.</p> <p>6. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità al D.Lgs. 267/2000, previo accertamento della non sussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.</p> <p>7. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al 1° comma dell'art. 59 e di cui al 2° comma dell'art.142 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.</p>	<p>per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.</p> <p>1-bis. Nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della <i>legge 24 febbraio 1992, n. 225</i>, in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli <i>articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte.</p> <p>2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.</p> <p>3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.</p> <p>Art.59 – 1° comma – T.U.E.L. 267/2000</p> <p>1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:</p> <p>a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale;</p> <p>b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;</p>
--	--

<p>8. Il Sindaco, o il vice Sindaco o, in ordine di anzianità, gli Assessori, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Componente sospeso facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.</p> <p>9. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 59 del TUEL, il Consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del successivo art. 21.</p> <p>Art. 20 - CONSIGLIERI COMUNALI – DECADENZA PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE</p> <p>1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare alle adunanze del Consiglio.</p> <p>2. Il Consigliere che senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 22.3 dello Statuto Comunale, non interviene per tre volte consecutive alle sessioni ordinarie del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal Consigliere al Sindaco, entro il terzo giorno successivo a quello della seduta cui si riferiscono.</p> <p>3. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Sindaco/Presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, documentate anche con attestazioni sostitutive, salvo, se possibile, verifica d'ufficio. Il Sindaco sottopone al Consiglio le giustificazioni presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con</p>	<p>c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'<i>articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575</i>, come sostituito dall'<i>articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646</i>. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.</p> <p>Art.142 – 2° comma - T.U.E.L. 267/2000 vedi pagina 14</p> <p>Art.59 – 1° comma – T.U.E.L. 267/2000 vedi pagina 14</p> <p>Art.43.4 T.U.E.L. 267/2000 Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.</p> <p>Articolo 273.6 T.U.E.L.. 267/2000 Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148 si applicano sino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico.</p> <p>Articolo 22.3 Statuto Comunale I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.</p>
---	---

votazione in forma palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Quando sia stata pronunciata la decadenza, si procede nella stessa seduta alla surrogazione, mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento, per il nuovo eletto, dell'inesistenza di cause di incandidabilità ed ineleggibilità o di condizioni di incompatibilità previste dal vigente TUEL.

Art. 21 - SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. La surrogazione e la supplenza dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dall'art. 45 del vigente TUEL.

2. Le deliberazioni inerenti i provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo sono dichiarate immediatamente eseguibili; il Consigliere, primo dei non eletti, assume immediatamente la carica, partecipando al seguito della seduta consiliare, qualora siano iscritti all'ordine del giorno ulteriori argomenti. A tal fine l'avviso di convocazione del Consiglio comunale viene notificato anche al Consigliere surrogante.

3. Nel caso in cui un Consigliere comunale sia sospeso, per i motivi di cui all'art. 59 del vigente TUEL, lo stesso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

4. Il Consiglio comunale prima di deliberare l'incarico di supplenza verifica che per il candidato al quale lo stesso deve essere conferito non sussista alcuna delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dal vigente Testo Unico.

Art.45 – T.U.E.L. 267/2000

1 – Nei Consigli Provinciali, Comunali e Circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2 – Nel caso di sospensione di un Consigliere ai sensi dell'articolo 59, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art.59 – T.U.E.L. 267/2000

vedi pag.14

**CAPO III
CONSIGLIERI COMUNALI
PREROGATIVE E DIRITTI**

Art. 22 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio.
2. Il consigliere comunale può giustificare la propria assenza mediante motivata comunicazione scritta o verbale, preventivamente inviata al Sindaco, il quale ultimo provvede a darne notizia all'assemblea consiliare, all'atto dell'appello.
3. La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al Sindaco dal Capogruppo cui fa capo il Consigliere assente.
4. Della giustificazione è presa nota a verbale, a margine della rilevazione delle presenze.

Art. 23 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, purchè la richiesta di convocazione inerisca ad argomenti di competenza del Consiglio comunale, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Sindaco la richiesta dei Consiglieri, che viene immediatamente allo stesso trasmessa dopo la registrazione al protocollo generale.
3. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del vigente TUEL.
4. La programmazione ordinaria delle adunanze del Consiglio, la determinazione degli argomenti e l'ordine di iscrizione degli stessi nell'avviso di convocazione viene stabilito dal Sindaco, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 24 - DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento attribuito dalla Legge alla competenza del Consiglio comunale.
2. Tale diritto si esercita mediante la presentazione di mozioni, ordini del giorno, interpellanze, interrogazioni, nonchè tramite la richiesta di convocazione del Consiglio, come disposto dall'art. 23 comma 1.

Art.39 – 2° comma – 5° comma -T.U.E.L. 267/2000

2 - Il Presidente del Consiglio Comunale o Provinciale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco o il Presidente della Provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5 – In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art.19.4 Statuto Comunale

La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno delle cose da trattare è fatta dal Sindaco di sua iniziativa, oppure su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, sentita la conferenza dei Capigruppo. Nel caso in cui la convocazione è richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, **purchè di competenza consiliare**. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida, provvede il Prefetto.

Art.43 – 1° comma – T.U.E.L. 267/2000

1 – I Consiglieri Comunali e Provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'art.39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

Art. 25 - DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. L'esercizio del diritto di accesso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ed emulative. Il diritto di accesso dei consiglieri comunali in ogni caso non può essere utilizzato per indurre o costringere l'Amministrazione Comunale a formare nuovi atti rispetto ai documenti già esistenti, ovvero a compiere un'attività di elaborazione dei dati e documenti, potendo essere invocato esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso gli archivi del Comune che li possiede.
3. Per esercitare il diritto di accesso di cui al comma 1 è necessario che nella richiesta, da presentare per iscritto al Protocollo dell'Ente, indirizzandola direttamente ai Responsabili dei Servizi che detengono gli atti e le informazioni richieste, i Consiglieri rappresentino l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni per l'esercizio del mandato elettivo.
4. I Responsabili dei Servizi forniscono le informazioni e mettono a disposizione per la visione gli atti richiesti dal Consigliere, durante gli orari d'ufficio; nel caso di atti particolarmente complessi e/o che necessitino di ricerche d'archivio, il termine diviene di dieci giorni successivi alla richiesta medesima.
5. I Consiglieri comunali nell'utilizzazione dei dati acquisiti sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo e devono rispettare il dovere di segreto nei casi espressamente determinati dalla legge, dai divieti di divulgazione di dati personali sensibili e di quelli relativi allo stato di salute, di cui all'art. 26 del D. L.vo n.196/2003.
6. Il diritto di cui al presente articolo non si estende a quanto è soggetto al segreto delle indagini penali ed alla segretezza di particolare corrispondenza stabilita per legge o regolamento in conformità all'art. 10 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. In caso gli atti richiesti siano reperibili sul sito istituzionale, gli Uffici forniscono le indicazioni per la ricerca degli stessi.

Art.43 – 2° comma – T.U.E.L. 267/2000

I Consiglieri Comunali e Provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art.26 – 5° comma – D. L.vo n.196/2003

1 -I dati idonei a rilevare lo stato di salute non possono essere diffusi.

Art10 – T.U.E.L. 267/2000

1.Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;

individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.

Art.24 – Legge 7.8.1990, n.241

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperto da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24.10.1977, n.801, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15.1.1991, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n.119, e successive modificazioni nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23.8.1988, n.400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

- a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
- b) la politica monetaria e valutaria;
- c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
- d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza si a necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4 . Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i 6 mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati, o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art.9, L.1.4.1981, n.121, come modificato dall'art.26, legge 10.10.1986, n.668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art.23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quanto la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art.13, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 26 - DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

1. I Consiglieri comunali, con richiesta scritta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti i provvedimenti assunti dagli organi di governo dell'Ente od adottati dai competenti Responsabili di Area/Servizio e di tutti gli atti che costituiscono presupposti di questi, nonché di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso il Servizio di Segreteria, che la trasmette al Servizio competente, attivandosi perché sia data ad essa esito entro il termine di cui al comma successivo. La richiesta è presentata su apposito modulo, sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede le copie. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi e/o che comportino ricerche d'archivio; in quest'ultimo caso il termine per il rilascio diviene di venti giorni lavorativi successivi a quello della richiesta.
4. Il Responsabile del Servizio competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti o di impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato e il Servizio di Segreteria, comunicando per iscritto i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del DPR n. 642/1972, ed in esenzione dei diritti di Segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla Legge n. 604/1962 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio.

Art. 27 - INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se sia stata presa alcuna risoluzione o provvedimento su oggetti determinati o, comunque, per ottenere informazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.

Allegato B n.1 D.P.R. 642/72

ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO

Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti le formazioni delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Tabella D n.8 allegata alla Legge n.604/62

Sono esenti dai diritti di segreteria gli atti in genere concernenti l'esercizio dei diritti elettorali da parte dei richiedenti.

Art.43.3 – T.U.E.L. 267/2000

Il Sindaco o il Presidente della Provincia e gli Assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e della relative risposte sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

2. Un Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione, deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o se l'interrogazione debba essere evasa in Consiglio Comunale. In mancanza di indicazioni, viene data risposta scritta, dal Sindaco o Assessore delegato, nel termine di 30 giorni dalla data di deposito al protocollo del Comune.
3. Quando le interrogazioni devono essere evase in Consiglio, esse sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, sempre che giungano al protocollo generale dell'Ente almeno sette o cinque giorni lavorativi prima della seduta consiliare, rispettivamente con riferimento alle sedute ordinarie o straordinarie del Consiglio Comunale .
4. Qualora la seduta consiliare abbia luogo oltre il trentesimo giorno dal ricevimento dell'interrogazione, ad essa dovrà essere comunque data risposta scritta nel termine di cui al precedente Il comma.
5. Qualora riguardino fatti od eventi sopravvenuti od occorsi dopo la convocazione del Consiglio Comunale, le interrogazioni possono essere presentate per iscritto o verbalmente nell'ambito della seduta consiliare convocata, purché ne venga dato preavviso al Sindaco con l'indicazione dell'argomento, prima dell'inizio della stessa. Sull'ammissibilità di tale richiesta decide il Sindaco sentito il Segretario Generale; se non ammissibile l'interrogazione segue il normale iter. A dette interrogazioni viene data risposta verbale, se possibile, o in forma scritta nel termine di giorni 30 dalla data della formulazione in Consiglio.

Art. 28 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI IN CONSIGLIO COMUNALE

1. L'interrogazione viene letta al Consiglio comunale, dal Sindaco, nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno.
2. Le dichiarazioni del Sindaco, o dell'Assessore interpellati, potranno dare luogo unicamente a replica dell'interrogante, per non più di tre minuti, per dichiarare se sia soddisfatto o meno.
3. Ove l'interrogazione sia firmata da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.
4. Se nessuno degli interroganti è presente all'adunanza, l'interrogazione viene dichiarata decaduta, ma potrà essere ripresentata.
5. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Art. 29 - INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta circa gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito a una determinata situazione o problema.
2. Un Consigliere che intenda avanzare un'interpellanza deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o se l'interpellanza debba essere evasa in Consiglio Comunale. In mancanza di indicazioni, viene data risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore delegato nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione al Protocollo comunale.
3. Qualora le interpellanze debbano essere evase in Consiglio Comunale, esse vengono poste, con sistema cronologico, all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, sempre che giungano al Protocollo generale dell'Ente almeno sette o cinque giorni lavorativi prima della data stabilita per la seduta consiliare, rispettivamente con riferimento alle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale.
4. Qualora la seduta consiliare abbia luogo oltre il trentesimo giorno dal ricevimento dell'interpellanza, ad esso dovrà comunque essere data risposta scritta nel termine di cui al precedente secondo comma.

Art. 30 - SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE IN CONSIGLIO COMUNALE

1. Dopo la lettura dell'interpellanza, l'interpellante ha facoltà di illustrarla per non oltre quattro minuti.
2. Le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore interpellati potranno dare luogo a replica dell'interpellante, il quale ha facoltà di esprimere un parere in merito, di durata non superiore a tre minuti, e senza ulteriore possibilità di replica.
3. Ove l'interpellanza fosse firmata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.
4. Se nessuno degli interpellanti si trova presente all'adunanza nella quale l'interpellanza è posta all'ordine del giorno, questa viene dichiarata decaduta, ma potrà essere ripresentata.
5. Le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.

Art. 31 - LIMITE PER LO SVOLGIMENTO DELLA DISCUSSIONE SULLE INTERROGAZIONI E SULLE INTERPELLANZE

1. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare, di norma, più di un'ora.
2. Al termine dell'ora stabilita nel precedente comma 1, le interrogazioni ed interpellanze inevase potranno essere rinviate al termine della seduta su autorizzazione del Sindaco, sentiti i Capigruppo.
3. Entro il limite di tempo suddetto, nessun Consigliere potrà svolgere nella stessa seduta più di una interpellanza e/o interrogazione, senza che sia stato esaurito lo svolgimento di tutte quelle presentate da altri Consiglieri.

Art. 32 – MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta di deliberazione al Consiglio comunale riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio stesso, del Sindaco o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli Enti od organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per le deliberazioni.
2. Le mozioni sono poste, con sistema cronologico, all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale, sempre che queste giungano al protocollo generale dell'Ente almeno sette o cinque giorni lavorativi prima della seduta consiliare, a seconda che trattasi di sedute ordinarie o straordinarie del Consiglio Comunale.

Art. 33 - SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. Per la discussione delle mozioni si applicano le disposizioni contenute nell'art. 31 del presente regolamento. Le mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.
2. Quando su questioni od oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, si svolge, ugualmente un'unica discussione; però agli interpellanti è concesso di illustrare la loro interpellanza, nonché ai firmatari delle interrogazioni di ottenere risposta subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.
3. Le mozioni presentate vanno sottoposte al voto del Consiglio comunale; in caso di voto negativo da parte del Consiglio Comunale queste non possono

essere ripresentate prima di sei mesi.

Art. 34 - ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un giudizio o di una valutazione politica relativi a fatti o questioni di interesse locale, nazionale o internazionale che investono problemi politici, economici e sociali di carattere generale.
2. Vengono presentati per iscritto e depositati al protocollo dell'Ente almeno sette o cinque giorni lavorativi prima della seduta, a secondo che trattasi di seduta ordinaria o straordinaria del Consiglio Comunale, e sono posti, con sistema cronologico, all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
3. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre per iscritto, entro 24 ore dalla seduta convocata.

Art. 35 - SVOLGIMENTO DEGLI ORDINI DEL GIORNO

1. Il proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di dieci minuti. Subito dopo possono intervenire il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri, ciascuno per un massimo di cinque minuti.
2. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
3. Il Consiglio stabilisce le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.
4. Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.

CAPO IV

CONSIGLIERI COMUNALI - STATUS

Art. 36 - ASPETTATIVE, PERMESSI E LICENZE

1. L'aspettativa non retribuita spettante, a richiesta, a tutti i Consiglieri comunali lavoratori dipendenti, pubblici e privati, è disciplinata dalla legge.
2. I permessi retribuiti e non retribuiti spettanti ai Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti pubblici e privati, militari di leva o richiamati o che prestano servizio sostitutivo previsto dalla legge, sono regolati dalle norme di legge.

Art.81 – T.U.E.L. 267/2000

I Sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86.

Art.79 – T.U.E.L. 267/2000.

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali

dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Art. 37 - GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE

1. I consiglieri hanno diritto al gettone di presenza così come previsto dall'art. 82, comma II, del TUEL n. 267 del 18.08.00. Per ogni seduta del Consiglio comunale, indipendentemente dalla durata della stessa, compete ai Consiglieri comunali un unico gettone di presenza.
2. Al Sindaco ed agli Assessori, ai quali viene corrisposta un'indennità di funzione, ai sensi del comma 7 dell'articolo 82 del TUEL n. 267 del 18.08.2000, non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali dell'Ente.
3. Il gettone di presenza spetta anche per le sedute delle Commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, formalmente istituite e convocate.
4. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute, nella misura fissata con Decreto del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, così come previsto dall'art. 84 del succitato TUEL.

Art.82 – 2° comma – T.U.E.L. 267/2000

I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

Art.82 – 7° comma – T.U.E.L. 267/2000

Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

Art.84 – T.U.E.L. 267/2000

1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

Art. 38 - REDDITI DEI CONSIGLIERI

1. Ai sensi dell'art. 23.6 del vigente Statuto comunale, ogni consigliere, entro trenta giorni dalla convalida della propria elezione, ed ogni anno entro trenta giorni dopo la scadenza delle dichiarazioni annuali, presenta per tutta la durata del mandato, dichiarazione del reddito imponibile dell'anno precedente. In caso il Consigliere non abbia conseguito alcun reddito, deve presentare apposita dichiarazione o autocertificazione.
2. Le singole dichiarazioni saranno riportate in un elenco che verrà esposto all'albo pretorio dell'Ente per sessanta giorni, con l'indicazione anche di coloro che non hanno presentato la dichiarazione stessa e di chi ha presentato dichiarazioni o autocertificazioni di cui al comma precedente.
3. Agli stessi obblighi sono soggetti il Sindaco, gli Assessori e i rappresentanti nominati dal Comune presso Aziende e Istituzioni.

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 39 - NOMINE E DESIGNAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 42, comma II lett. m), del TUEL e dell'art. 18. comma IV, del vigente Statuto comunale, al Consiglio comunale compete la definizione degli indirizzi, la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con votazione segreta.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare al Sindaco ed al Consiglio, in seduta pubblica, il nominativo dei Consiglieri designati.

Art. 40 - FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA

1. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene insieme con il Sindaco e con la Giunta comunale.
3. La delegazione consiliare viene costituita dal

Articolo 23.6 Statuto Comunale

Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere comunica annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel Regolamento Consiliare.

Art. 42 2° comma lettera m) T.U.E.L. 267/2000

Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 18.4 Statuto Comunale

Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentati del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.

Sindaco.

TITOLO III LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I IL SINDACO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 41 - PRESIDENZA

1. Il Presidente del Consiglio è il Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Presidenza è assunta, in subordine, dal vice Sindaco o dagli Assessori, secondo l'ordine di anzianità anagrafica, purchè rivestano la carica di Consiglieri.
3. Nel caso in cui, in assenza o impedimento del Sindaco, il Vice Sindaco ed in subordine gli Assessori non rivestano la carica di Consiglieri Comunali, la Presidenza viene assunta dal Consigliere Anziano, ovvero dal Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.73 del T.U.E.L., con esclusione dei candidati dalla carica di Sindaco; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la Presidenza viene assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al precedente capoverso, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 42 - POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Sindaco, nelle funzioni di Presidente, rappresenta, convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio comunale, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità. Tutela il ruolo attribuito al Consiglio, assicurando l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, secondo i principi stabiliti dal TUEL.
2. Il Sindaco è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Il Sindaco può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, allontanare dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed invocare, nei casi di resistenza, l'intervento della forza pubblica.

Art. 39 - 3° comma T.U.E.L. 267/2000

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il Consiglio è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla convocazione del Consiglio salvo differente previsione statutaria.

Art.40 – 2° comma T.U.E.L. 267/2000

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

Art.73 - 6° comma T.U.E.L. 267/2000

La cifra individuale di ciascun candidato a Consigliere Comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

**CAPO II
CONVOCAZIONE**

Art. 43 - COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio comunale compete al Sindaco. Nel caso di assenza od impedimento del Sindaco la comunicazione è disposta dal Vice Sindaco.
2. Per la prima seduta successiva alle elezioni, la convocazione è disposta dal Sindaco neo-eletto.

Art. 44 - SESSIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Sindaco, in qualsiasi periodo e giorno dell'anno, in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.
2. Il Consiglio è normalmente convocato in sessione ordinaria per le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto del Bilancio.
3. Il Consiglio è convocato in sessione straordinaria per l'esame e la trattazione degli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto. Il Consiglio è altresì convocato in sessione straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 23.
4. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistano esigenze rilevanti ed indilazionabili che rendano necessaria l'immediata convocazione dell'adunanza.

Art. 45 - CONVOCAZIONE – AVVISO - CONSEGNA

1. La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avvisi scritti, contenenti:
 - la data di emissione;
 - l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta;
 - l'invito ai Consiglieri a parteciparvi;
 - l'indicazione della sessione;
 - elenco degli oggetti da trattare, con l'indicazione degli argomenti da esaminare in seduta segreta.
2. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso del giorno di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione, per quelle successive alla prima, che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

Art. 40 5° comma T.U.E.L. 267/2000

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio.

Art. 19.1 Statuto Comunale

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

Art. 19.2 Statuto Comunale

Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti il bilancio di previsioni ed al rendiconto del bilancio.

3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco, o da chi ne fa le veci.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, è consegnato al domicilio dei Consiglieri, da un messo comunale.
5. Il messo rimette al Servizio Segreteria la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
6. Ai sensi dell'art. 23, comma V, del vigente Statuto comunale i Consiglieri sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio comunale, con lettera indirizzata al Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione. In particolare, i Consiglieri che non risiedono nel Comune, possono designare, nel medesimo termine e con lo stesso mezzo, un domiciliatario residente nel Comune, indicandone il nominativo e l'indirizzo, al quale dovranno essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
7. Per i Consiglieri di cui al precedente comma che non hanno effettuato la designazione del domiciliatario, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo del servizio "posta celere" senza osservare altre formalità. La spedizione deve avvenire entro il giorno successivo a quello di emissione dell'invito e con la stessa è osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dal regolamento.
8. Su richiesta scritta dei Consiglieri contenente le indicazioni necessarie, l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno possono essere fatti pervenire agli stessi mediante posta elettronica certificata.

Art. 46 - AVVISO DI CONVOCAZIONE – CONSEGNA – TERMINI

1. L'avviso di convocazione delle sessioni ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi (senza computare il giorno della notifica dell'avviso e il giorno di svolgimento della seduta consiliare) prima di quello stabilito per la riunione.
2. L'avviso di convocazione delle sessioni straordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione.

Art. 23.5 Statuto Comunale

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 19.3 Statuto Comunale

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

3. Per le sessioni urgenti, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella dell'adunanza.
4. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

Art. 47 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, rispettando comunque il seguente ordine cronologico:
 - 1) istanze dei cittadini;
 - 2) interrogazioni;
 - 3) interpellanze;
 - 4) proposte di deliberazioni;
 - 5) mozioni;
 - 6) ordini del giorno.
3. Per l'iscrizione di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, si osserva quanto previsto dal presente regolamento; le stesse non potranno essere iscritte all'ordine del giorno della seduta in cui è inserita l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto.
4. Fermo restando lo schema di cui al precedente comma e fatti salvi i poteri del Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, il Sindaco medesimo convoca la conferenza dei capigruppo di cui al successivo art. 83, la quale può suggerire un diverso ordine cronologico dei punti iscritti all'ordine del giorno.
5. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
8. L'ordine del giorno da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Generale, essere pubblicato all'albo pretorio almeno 24 ore prima di quella dell'adunanza.

Art. 19.6 Statuto Comunale

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

9. Entro i termini stabiliti per la consegna ai Consiglieri (5 giorni per le sessioni ordinarie, 3 giorni per le sessioni straordinarie, 24 ore per le sessioni urgenti), copia dell'avviso e dell'ordine del giorno viene inviata dal Servizio Segreteria:

- al Prefetto;
- al Segretario Generale;
- al Revisore Unico;
- all'Ufficio relazioni con il pubblico, ove costituito;
- ai Responsabili degli uffici e dei servizi comunali

10. Il Sindaco avverte la cittadinanza mediante l'affissione nelle varie località del Comune di manifesti contenenti il giorno, l'ora, la sede e l'ordine del giorno della convocazione del Consiglio comunale e tramite pubblicazione sul sito internet del Comune.

CAPO III

ORDINE DELLE ADUNANZE

Art. 48 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso il Servizio di Segreteria del Comune, nel giorno dell'adunanza e nei quattro giorni precedenti nel caso di sessioni ordinarie, nei due giorni precedenti nel caso di sessioni straordinarie e nelle 12 ore precedenti nel caso di convocazioni urgenti.
2. I Consiglieri hanno facoltà di prendere visione, durante le ore d'ufficio, degli atti che si riferiscono agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata nei termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 del TUEL, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
4. Il regolamento di contabilità fissa il termine entro il quale sono messi a disposizione dei Consiglieri, gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale, dell'elenco annuale dei lavori pubblici, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. I Consiglieri possono presentare al Sindaco emendamenti al bilancio di previsione nel termine e con le modalità stabilite dal Regolamento

Art. 19.7 Statuto Comunale

La documentazione alle cose da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Art. 49 T.U.E.L. 267/2000

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

di contabilità.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale devono essere depositati, a disposizione dei Consiglieri comunali, il rendiconto della gestione, gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione. Del deposito del conto è data comunicazione ai Consiglieri, i quali possono presentare al Sindaco osservazioni e richieste di chiarimento entro i termini indicati nel regolamento di contabilità, alle quali verrà data risposta nel corso della seduta consiliare da parte del Sindaco o dell'Assessore competente.

Art. 49 - ADUNANZE – CONVOCAZIONE

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 20, I comma, dello Statuto, il Consiglio comunale è validamente riunito se interviene almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Segretario Generale accerta, mediante appello, il numero dei Consiglieri presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale. Quando i Consiglieri non sono inizialmente presenti nel numero indicato nel precedente comma, il Sindaco dispone che l'appello sia rinnovato quando ritiene che tale numero sia stato raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero di Consiglieri necessario per la validità della seduta, il Sindaco fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei Consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori.
5. Il Segretario Generale procede alla verifica delle presenze per accertare la validità della seduta su richiesta motivata di un Consigliere o del Sindaco.

CAPO IV ADUNANZE – PUBBLICITA'

Art. 50 - ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 51.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.
3. E' possibile installare sistemi audio-visivi per la trasmissione delle sedute.

Art. 20.1 Statuto Comunale

Il Consiglio Comunale è validamente riunito con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

Art. 38 7° comma T.U.E.L. 267/2000

Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art. 51 - ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali e delle condizioni di salute di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza senza indicazioni riferite nominativamente a persone.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità, condizioni di salute e comportamenti di persone il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti il Consiglio, il Segretario Generale, vincolato dal segreto d'ufficio.

Art. 52 - ADUNANZE APERTE

1. Quando si verificano rilevanti motivi di interesse per la comunità, il Sindaco, sentita la conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in altri luoghi.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali e politiche interessate ai temi da discutere.
3. I cittadini presenti e le persone interessate hanno diritto di parola.
4. Durante le adunanze aperte del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni che comportino, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO V DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.53 – DURATA DELLA SEDUTA

1. Le sedute dovranno iniziare di norma alle ore 20.30; nel caso di approvazione del bilancio di previsione e

del Rendiconto di gestione ed in ogni altro caso in cui l'ordine del giorno contenga un numero di oggetti tale da richiedere un tempo di discussione più ampio oppure per agevolare la partecipazione di Consiglieri e/o del pubblico, sarà facoltà del Sindaco e della conferenza dei Capigruppo decidere di anticipare l'orario della seduta

Le sedute dovranno terminare non oltre le ore 24.00, fermo restando l'obbligo di concludere la discussione dell'oggetto in corso.

Eventuali argomenti non discussi saranno posti in discussione nel primo Consiglio Comunale utile.

2. Eventuali argomenti non discussi saranno posti in discussione nel primo Consiglio Comunale utile.

Art. 54 - COMPORTAMENTO DEL CONSIGLIERE

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure in ambito politico-amministrativo.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone. Non è consentito fare affermazioni contrarie ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Sindaco lo richiama all'ordine.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Sindaco gli toglie la parola fino alla conclusione del punto in discussione e può allontanarlo dalla sala dove si svolge il Consiglio. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 55 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, manifesti, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, o che rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine in sala spettano discrezionalmente al Sindaco, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale.

4. La forza pubblica può intervenire solo su richiesta del Sindaco e dopo che sia stata sospesa la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Sindaco, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del Sindaco, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione, fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Sindaco, udito il parere del Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta.

Art. 56 - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Gli Assessori esterni partecipano alle adunanze del Consiglio comunale, con diritto di intervento.

Art. 57 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI

1. Il Sindaco, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari del Comune per assistere, relazionare, dare informazioni e quant'altro risulti necessario al Consiglio stesso su determinati argomenti in discussione.
2. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco, o dai Consiglieri, i predetti funzionari vengono congedati e possono lasciare l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 58 - PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI

1. Possono essere invitati all'adunanza consulenti e professionisti incaricati dall'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
2. Il Revisore Unico partecipa ai lavori consiliari in tutte le sedute in cui si trattano: l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale ed il rendiconto della gestione.

CAPO VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

Art. 59 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio spettano al Segretario Generale o in caso di assenza o impedimento al Vice Segretario.

Art. 30.3 Statuto Comunale

Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio ed intervengono nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 97 4° comma lettera a) T.U.E.L. 267/2000

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, partecipando con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
3. Ciascun Consigliere può chiedere il parere del Segretario su talune questioni, ma la richiesta va rivolta al Sindaco. Il Segretario può chiedere, prima di rispondere, di fare le necessarie consultazioni degli atti d'ufficio.
4. Il Segretario fa l'appello nominale, concorre al regolare andamento dei lavori secondo le disposizioni del Sindaco. Il Segretario cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'Ente, la verbalizzazione delle sedute;
5. Il verbale delle adunanze è firmato dal Sindaco, dal Segretario o da chi ne fa le veci.

Art. 60 - IL VERBALE DELL'ADUNANZA – REDAZIONE E FIRMA

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
2. Il verbale deve contenere gli elementi essenziali del provvedimento assunto e riporta il testo integrale delle motivazioni e del dispositivo delle deliberazioni, nonché il numero degli astenuti, dei voti favorevoli e contrari su ogni proposta. Dal verbale deve risultare se la seduta abbia avuto luogo in forma segreta, o se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.
3. Il testo della discussione e degli interventi dei singoli Consiglieri, registrato su supporto informatico, costituisce parte integrante del processo verbale e viene depositato agli atti.
4. I supporti informatici vengono conservati in Segreteria per un quinquennio.
Copia del supporto informatico della seduta consiliare viene consegnata ai Capigruppo Consiliari, entro la prima seduta utile della conferenza dei Capigruppo successiva alla seduta consiliare cui si riferisce.
5. I Consiglieri possono richiedere al Sindaco, con richiesta motivata, che specifici interventi di una parte della discussione intervenuta, vengano riportati integralmente a verbale, come integralmente registrati su supporto informatico. In tali casi il Sindaco incarica il Segretario Generale di riportare gli interventi in allegato alla deliberazione cui si riferiscono.

6. Qualora il Consigliere ne faccia richiesta, dichiarazioni o memorie scritte, vengono allegare al verbale quale parte integrante purchè il testo scritto sia consegnato al Segretario durante la seduta stessa.
7. Nel verbale della seduta segreta vengono omesse tutte le considerazioni che possono recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 61 - VERBALE – DEPOSITO – RETTIFICHE – APPROVAZIONE

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri prima dell'adunanza nella quale sarà sottoposto ad approvazione, nei termini di cui al precedente art. 48, ed ai Consiglieri che ne fanno richiesta alla Segreteria viene consegnato in formato digitale.
2. Il Sindaco mette in discussione i verbali delle sedute precedenti indicati nell'ordine del giorno ed invita i Consiglieri a comunicare le loro eventuali osservazioni, senza procedere alla lettura degli stessi poiché vengono dati per letti ai sensi del precedente comma del presente articolo. Se non ci sono osservazioni, il Sindaco pone in votazione l'approvazione dei verbali.
3. Quando un Consigliere lo richieda, il Segretario Generale provvede alla lettura della parte del verbale di discussione, qualora trascritto, per la quale il Consigliere intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione di merito dell'argomento. Se vengono manifestate contrarietà alle proposte medesime possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di due minuti. Dopo tali interventi il Sindaco pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazioni a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.
7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario comunale.

8. Il verbale può essere consultabile, qualora le tecnologie lo consentano, sul sito internet del Comune.

CAPO VII ORDINE DEI LAVORI

Art. 62 - COMUNICAZIONI DEL SINDACO E DEI CAPIGRUPPO.

1. Esaurite le formalità preliminari, il Sindaco e, su richiesta dello stesso, gli Assessori e/o i Consiglieri delegati possono dare eventuali comunicazioni su fatti e circostanze che possono interessare il Consiglio comunale, senza che su di esse il Consiglio sia chiamato a deliberare o ad intervenire.
2. Successivamente un rappresentante di ogni gruppo consiliare potrà effettuare comunicazioni su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità; i singoli interventi non possono superare la durata di tre minuti.

Art. 63 - ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE

1. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione o a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
2. Possono essere discussi ordini del giorno, anche se non iscritti nell'avviso di convocazione, che abbiano per oggetto una manifestazione di orientamenti e opinioni, in ordine a eventi sopravvenuti alla convocazione del Consiglio comunale, di interesse locale, nazionale o internazionale e che non impegnino il bilancio del Comune.

Art. 64 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione.
2. Tuttavia, su proposta motivata del Sindaco, o di qualsiasi Consigliere, approvata a maggioranza, il Consiglio può, in qualunque momento, decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione, assicurando però sempre la precedenza ad argomenti di natura istituzionale.

Art. 65 - DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE

1. Su ciascun argomento la discussione è aperta con l'enunciazione, da parte del Sindaco, dell'oggetto della proposta e prosegue con la relazione del Sindaco o dell'Assessore competente, o del Consigliere proponente, o del relatore speciale.

2. Successivamente sono ammessi a parlare i Consiglieri secondo l'ordine della richiesta, salvo l'opportunità di alternare, per quanto possibile, gli oratori favorevoli e quelli contrari.
3. Nessuno può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

Art. 66 - DIRITTI DEGLI ORATORI – LIMITI DELLA DISCUSSIONE

1. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, senza comunque discostarsi da quest'ultimo.
2. Il tempo di ogni intervento deve essere limitato a otto minuti.
3. A nessuno è permesso interrompere chi parli, tranne al Sindaco per un richiamo al regolamento e alla pertinenza dell'intervento rispetto all'argomento.
4. Se il Sindaco ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguita a discostarsene, può togliergli la parola per il resto della discussione.
5. Se il Consigliere insiste ulteriormente, il Consiglio decide, per alzata di mano, a maggioranza assoluta dei presenti, di togliergli la parola.
6. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra Consiglieri.
7. Ciascun Consigliere, nel corso della stessa discussione, ha diritto di replica per una sola volta, per un tempo massimo di quattro minuti. Sono ammessi ulteriori interventi solo per mozione d'ordine, fatto personale o per dichiarazione di voto.
8. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
9. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore e le eventuali dichiarazioni di voto, dichiara conclusa la discussione.
10. Il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza assoluta dei presenti, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno il Sindaco e un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni

di essi dichiarino di rinunciare.

11. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al Bilancio preventivo, al rendiconto ed ai piani regolatori e le loro varianti generali ed altri argomenti di particolare rilevanza.

Art. 67 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE O SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto un argomento che non debba discutersi.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio dell'argomento ad altra seduta, o al verificarsi di una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima dell'inizio della discussione; possono essere anche proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata per iscritto da almeno tre Consiglieri.
4. Tali questioni vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo Consigliere contrario alla proposta, per non oltre due minuti. Il Consiglio si esprime a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione palese.

Art. 68 - MOZIONE D'ORDINE

1. Per mozione d'ordine si intende un richiamo al Sindaco sull'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni.
2. Sull'ammissione o meno della mozione d'ordine si pronuncia il Sindaco. Ove la decisione non sia accettata dal proponente la mozione, il Consiglio decide mediante votazione per alzata di mano, a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 69 - FATTO PERSONALE

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi.
3. Il Sindaco, ove ravvisi la sussistenza del fatto personale, concede la parola al richiedente, altrimenti la nega.
4. Se il Consigliere non accetta tale decisione ed insiste, decide il Consiglio per alzata di mano, a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Sindaco, Assessori e i Consiglieri che lo hanno suscitato.
6. Gli interventi su fatto personale non possono durare per più di due minuti.
7. Non è ammesso sotto pretesto di fatto personale ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio, comunque, discuterli.

Art. 70 - EMENDAMENTI

1. Sono considerati emendamenti le proposte di correzione di forma, di modificazioni, integrazioni e sostituzioni del testo dello schema di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Sindaco, entro il secondo giorno precedente a quello dell'adunanza; in caso di sessioni urgenti gli emendamenti devono essere presentati per iscritto al Sindaco, almeno sei ore prima dell'inizio della seduta.
2. Sono ammessi alla discussione consiliare esclusivamente gli emendamenti che hanno ottenuto i pareri di regolarità tecnica e contabile; detti pareri non sono necessari per gli emendamenti proposti in merito a deliberazioni che costituiscono mero atto di indirizzo.
3. Nel caso di presentazione di emendamenti che costituiscano mere correzioni formali dello schema di deliberazione, o dei suoi allegati, queste possono essere presentate per iscritto al Sindaco nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
4. Gli eventuali emendamenti al bilancio di previsione devono essere presentati al protocollo dell'ente entro i dieci giorni successivi dalla presentazione, ai Consiglieri, del bilancio. Sono ammessi alla discussione consiliare esclusivamente gli emendamenti che hanno ottenuto il parere favorevole di regolarità contabile ed il parere favorevole espresso dal Revisore Unico.
5. Non è consentita la presentazione di emendamenti inerenti mozioni e ordini del giorno da parte dello stesso Consigliere che ne ha proposto l'iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 71 - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITA'

1. Il Sindaco ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di proposte di cui al precedente art. 63, Il comma, del presente regolamento, nonché di emendamenti e proposte che siano formulati con

frasi o termini sconvenienti, o che siano estranei all'oggetto della discussione, o in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sul medesimo argomento, e può rifiutarsi di metterli in votazione.

2. Se il proponente insiste, il Sindaco consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 72 - DICHIARAZIONE DI VOTO

1. La dichiarazione di voto consiste nell'enunciare al Consiglio il proprio voto favorevole o contrario alla proposta di deliberazione appena discussa. Dichiarata chiusa la discussione, il Sindaco concede la parola, per non più di due minuti, per una semplice dichiarazione di voto, ad un rappresentante per ogni gruppo consiliare.
2. Nel caso in cui un Consigliere intenda votare diversamente dal proprio gruppo, può chiedere al Sindaco di fare la propria dichiarazione di voto.

Art. 73 - FORMA DELLE DELIBERAZIONI - APPROVAZIONE - REVOCA - MODIFICA

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. L'istruttoria della deliberazione proposta è effettuata dal Responsabile del Servizio che deve rilasciare il parere di cui all'art. 49 del TUEL.
3. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura.
4. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario comunale provvede alle variazioni conseguenti ed il testo modificato viene dallo stesso letto al Consiglio prima della votazione.
5. Il Consiglio comunale, approvandole con le modalità di cui al successivo capo VIII, adotta le deliberazioni secondo il testo originario od emendato, conforme allo schema posto in votazione.
6. Il Consiglio comunale ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
7. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.

Art. 49 T.U.E.L. 267/2000
vedi pag. 32

8. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

Art. 74 – ISTANZE DEI CITTADINI – QUESTION TIME

1. All'inizio di ogni seduta straordinaria, e per non oltre 30 minuti, verrà data risposta alle istanze, domande, richieste di chiarimento o proposte presentate dai cittadini (question time) al Sindaco o ai singoli amministratori o alla Giunta, su argomenti di interesse della collettività.
2. Tali richieste dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi antecedenti la seduta consiliare. Alle stesse verrà data risposta in Consiglio qualora l'interrogante sia presente in aula.
3. Le istanze, presentate in forma scritta e con specifica richiesta di risposta, dovranno essere corredate delle generalità del richiedente.
4. Il question time potrà essere disciplinato in apposito regolamento.

CAPO VIII VOTAZIONI

Art. 75 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dal vigente Statuto comunale, per i quali si richiede un "quorum" speciali di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di una unità, al totale dei votanti.
2. Il Sindaco concorre, con il proprio voto, alla validità delle deliberazioni.
3. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non si considera

Art. 21.1. Statuto Comunale

Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

Art. 21.2. Statuto Comunale

Il Sindaco concorre, con il proprio voto, alla validità delle deliberazioni.

Art. 21.3 Statuto Comunale

Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Art. 76 - VOTAZIONI IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando i Consiglieri che intendono astenersi ad esprimere tale loro intendimento. Effettuata la predetta verifica il Sindaco invita a votare coloro che sono favorevoli all'adozione del provvedimento e, successivamente, coloro che sono contrari.
3. Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del Segretario Generale, il Sindaco ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene chiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

Art. 77 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione sopra proposta e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato dal Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 78 - VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come segue:

- a) le schede sono predisposte dal Servizio segreteria, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda, oltre il numero previsto, si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
 4. Quando la legge, il vigente Statuto comunale od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non siano precisate espressamente le norme che ne disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.
 5. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco affinché ne sia preso atto a verbale.
 6. Coloro che votano scheda bianca o nulla sono computati come votanti.
 7. Terminata la votazione il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede ed al computo dei voti, comunica al Consiglio il risultato, proclamando gli eletti.
 8. Della votazione a scrutinio segreto viene considerato eletto colui che ha ottenuto voti pari alla maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze speciali previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Nella votazione a scrutinio segreto attraverso le quali si debba procedere contestualmente alla elezione di più persone con voto limitato ad un numero inferiore degli eligendi vengono considerati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
 9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
 10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 79 - NOMINA E FUNZIONI DEGLI SCRUTATORI

1. All'inizio della trattazione di argomenti che prevedono votazioni a scrutinio segreto, il Sindaco designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza ha diritto di essere rappresentata.
2. Quando uno scrutatore nominato deve astenersi dal partecipare alla discussione e successiva votazione, il Sindaco provvede alla sua sostituzione, nominando altro

Consigliere.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Sindaco nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Art. 80 - ORDINE DELLE VOTAZIONI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. Su ogni argomento la votazione avviene nel seguente ordine:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri richieda che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
2. Terminata ogni votazione il Sindaco ne riconosce e proclama l'esito, concludendo il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
3. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 81 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

TITOLO IV
GRUPPI CONSILIARI - COMMISSIONI CONSILIARI –
CONSULTE TEMATICHE

CAPO I
GRUPPI CONSILIARI

Art. 82 - GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso in cui una lista partecipante alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco ed al Segretario Generale con comunicazione scritta il nome del proprio capigruppo; in mancanza, sarà considerato tale il consigliere non appartenente alla Giunta che abbia riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso di un gruppo rappresentato da un solo consigliere, questi è anche capigruppo.
4. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al sindaco, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
5. Nel caso in cui un consigliere receda dal gruppo di iniziale appartenenza per confluire, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, in altro gruppo o per costituire con altri un nuovo gruppo, questi decade dalla eventuale qualifica di membro delle Commissioni Consiliari ed il Consiglio Comunale provvederà, con propria deliberazione, alla sua sostituzione.
6. I Capigruppo ricevono dal funzionario incaricato dal segretario Generale l'elenco delle deliberazioni della Giunta, contestualmente alla loro affissione all'albo comunale, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D.Lgs. 267/00.
7. A ciascun Gruppo consiliare viene garantita la disponibilità degli spazi utili all'espletamento delle proprie funzioni; a tal fine l'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei Gruppi consiliari, senza oneri per gli stessi, adeguati locali, che potranno essere utilizzati anche congiuntamente dai vari Gruppi presenti in Consiglio, secondo una prestabilita alternanza della fruizione dei medesimi.

Art. 83 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. I capigruppo si costituiscono in conferenza, presieduta e coordinata dal Sindaco.

Art. 27.2 Statuto Comunale

I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

Art. 27.1 Statuto Comunale

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal Regolamento Consiliare e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Generale unitamente alla indicazione del Capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi Capigruppo nei Consiglieri non appartenenti alla Giunta che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

Art. 125 T.U.E.L. 267/2000

Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari; I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle norme stabilite dallo Statuto o dal Regolamento.

Art.27.4 Statuto Comunale

Ai Capigruppo consiliari è consentito ottenere gratuitamente una copia della documentazione agli atti e gli spazi utili all'espletamento del proprio mandato.

2. Della conferenza dei capigruppo fanno parte oltre al Sindaco, o all'Assessore delegato da quest'ultimo, anche il Segretario Generale, o suo delegato.
3. La conferenza viene convocata dal Sindaco per concordare la data di convocazione del Consiglio Comunale, per suggerire l'ordine cronologico degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno presentato dal Sindaco, per formulare eventuali proposte da avanzare al Consiglio Comunale.
4. Per le decisioni ed i pareri della conferenza che comportino votazioni, ciascun capogruppo esercita diritto di voto proporzionalmente al numero dei Consiglieri appartenenti al suo gruppo.
5. I capigruppo hanno facoltà di delegare, anche verbalmente, un consigliere del loro gruppo a partecipare a riunioni della Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
6. La riunione della conferenza è considerata valida quando risultano presenti almeno un terzo dei suoi membri.
7. Nel corso della seduta della conferenza, ai capigruppo viene consegnata la documentazione predisposta per il Consiglio Comunale.

CAPO II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 84 - ISTITUZIONE E SEDE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Ai sensi dell'art. 38, VI comma, del D.Lgs. n. 267/00 e dell'art. 26 dello Statuto sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
 - 1) Affari Generali – Finanze con competenza, anche regolamentare, nelle seguenti materie: affari generali, finanze, tributi, personale, attività produttive, servizi cimiteriali.
 - 2) Socio Culturale con competenza, anche regolamentare, nelle seguenti materie: solidarietà sociale, lavoro, politiche culturali e giovanili, servizi scolastici e sportivi.
 - 3) Gestione del territorio con competenza, anche regolamentare, nelle seguenti materie: urbanistica, edilizia pubblica e privata, lavori pubblici, protezione civile, polizia locale, ambiente.

Può applicarsi, per ciascuna materia di cui sopra, l'art.92, 1° comma.
2. La sede delle riunioni delle commissioni è il palazzo comunale o altra sede a tal fine identificata.

Art. 85 - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1. Il Consiglio si avvale delle commissioni di cui al precedente articolo 84, costituite nel proprio seno

Art. 38 VI comma T.U.E.L. 267/2000

Qualora lo Statuto lo preveda, il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 26 Statuto Comunale

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata sono disciplinate dal Regolamento Consiliare.
3. La delibera di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, viene attribuita alle opposizioni.

con criterio proporzionale ed in osservanza a quanto stabilito dall'art.17.

2. Qualora in Consiglio Comunale siano presenti non più di tre gruppi consiliari, le commissioni consiliari risulteranno composte da n. 7 membri, di cui n. 4 in rappresentanza della maggioranza e n. 3 in rappresentanza della minoranza.
Qualora in Consiglio Comunale siano presenti più di tre gruppi consiliari, le commissioni consiliari risulteranno composte da n.9 membri, di cui n.5 in rappresentanza della maggioranza e n.4 in rappresentanza della minoranza.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna commissione sono eletti in seno alla commissione medesima, da parte dei suoi membri.
4. La Presidenza e la Vice Presidenza di ciascuna delle Commissioni Consiliari non potranno essere entrambe attribuite a Consiglieri appartenenti allo stesso Gruppo.
5. La nomina delle Commissioni avviene con votazione palese entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.
6. Un consigliere può essere membro di più Commissioni.
7. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro Consigliere del suo gruppo, previa comunicazione, anche verbale, al Presidente della Commissione medesima.
8. Il Consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive delle commissioni consiliari di cui risulta membro o che, comunque, non partecipa a 10 sedute consecutive delle medesime, viene dichiarato decaduto dalla carica di componente delle commissioni. Sulla decadenza si pronuncia il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente delle commissioni consiliari, provvedendo contestualmente alla sostituzione del membro decaduto.
9. Nel caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il Sindaco, un nuovo rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
10. Il Sindaco e gli Assessori comunali non possono essere membri delle commissioni permanenti, ma possono prendervi parte, senza diritto di voto.
11. Ai commissari è corrisposto il gettone di presenza così come previsto dall'art. 82, Il comma, del D.Lgs. n. 267/00.

Art. 82 - 2° comma T.U.E.L. 267/2000
vedi pag. 25

Art. 86 - DURATA IN CARICA

1. Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio, i commissari cessano automaticamente dalla carica.

Art. 87 - INSEDIAMENTO

1. Le sedute per l'insediamento delle Commissioni devono tenersi entro quindici giorni dalla data di esecutività della delibera di elezione. La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco; le successive sono convocate dal Presidente.
2. Le commissioni nella loro prima adunanza procedono alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente.
3. Le nomine del Presidente e quella del Vice-Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti dei presenti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 88 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne programma l'attività, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative riunioni. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, unitamente agli atti relativi, è recapitato ai membri della Commissione almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta di almeno tre componenti della Commissione.
3. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. Nel caso di assenza o di impedimento di entrambi le riunioni sono presiedute dal commissario più anziano fra i presenti.
4. La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.
5. Le sedute sono pubbliche. Spetta al Presidente della Commissione disporre che la seduta sia preclusa al pubblico per i motivi di tutela dei diritti alla riservatezza ed alla onorabilità delle persone e per motivi di ordine pubblico.
6. L'avviso di convocazione della commissione viene affisso all'albo dell'Ente e pubblicizzato su sito WEB del Comune, contestualmente all'invio ai commissari.
7. Il Sindaco o gli Assessori competenti per materia

hanno la facoltà di intervenire o possono essere invitati alle riunioni con diritto di parola.

8. Ogni commissione può su determinati argomenti, chiedere l'audizione o raccogliere suggerimenti di rappresentanti di associazioni, o laddove istituite delle consulte tematiche, o di altri organismi rappresentativi.
9. La riunione della commissione è valida quando è presente almeno un terzo dei componenti.
10. E' facoltà del Presidente dare la parola ai cittadini presenti.

Art. 89 - COMPITI

1. Le Commissioni Consiliari permanenti costituiscono articolazione del Consiglio Comunale e concorrono alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Le commissioni consiliari non hanno poteri deliberativi e svolgono i seguenti compiti:
 - esaminare ed approfondire in sede referente proposte di deliberazione e questioni di interesse cittadino loro deferite dal Consiglio Comunale, dal Sindaco o dalla Giunta;
 - esprimere di propria iniziativa a maggioranza dei votanti proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale o illustrare i loro pareri su argomenti di particolare interesse;
 - esprimere a richiesta del Sindaco, della Giunta, dei singoli Assessori pareri preliminari di natura non vincolante in ordine a quelle iniziative sulle quali si è ritenuta opportuna la preventiva consultazione. Tali pareri sono espressi a maggioranza dei votanti.
3. E' facoltà del Sindaco chiedere una relazione dell'attività svolta dalle Commissioni.

Art. 90 - PARERI

1. Nel caso in cui il Sindaco, gli Assessori o il Consiglio Comunale richiedano parere su una questione specifica, gli stessi potranno indicare il termine entro il quale dovrà essere espresso.
2. Ciascuna Commissione, prima di procedere all'esame delle questioni ad essa sottoposte, può fare richiesta al Sindaco perché sia sentito il parere dell'altra Commissione consiliare.
3. Il parere delle Commissioni deve essere riportato nel corpo delle deliberazioni attinenti all'oggetto.

Art. 91 - SEGRETERIA E VERBALI

1. Svolge le funzioni di Segretario delle Commissioni il Responsabile di Area competente in relazione agli argomenti sottoposti all'esame delle commissioni, o suo delegato.
2. Il Segretario della Commissione redige in forma sintetica i verbali delle riunioni e li sottoscrive con il Presidente. I verbali sono approvati nelle sedute immediatamente successive a quella cui si riferiscono, unitamente agli emendamenti richiesti dai membri interessati.
3. Copia dei verbali deve essere trasmessa a cura degli uffici al Sindaco, all'Assessore competente ed ai Capigruppo consiliari.

Art. 92 - RIUNIONI CONGIUNTE DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni, ove lo ritengano opportuno, ai fini del coordinamento, possono tramite il proprio Presidente chiedere riunioni congiunte.
2. In tal caso le riunioni saranno presiedute dal Presidente più anziano d'età.

Art. 93 - RIUNIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI CON I PRESIDENTI DELLE SINGOLE COMMISSIONI

1. Per il coordinamento generale e l'aggiornamento dei lavori delle Commissioni consiliari permanenti, d'intesa con il Sindaco, i Capigruppo consiliari possono promuovere riunioni periodiche coi Presidenti delle singole Commissioni.
2. Tali riunioni saranno convocate e presiedute dal Capogruppo più anziano d'età.

CAPO III COMMISSIONI SPECIALI

Art. 94 - COMMISSIONI TEMPORANEE

1. Il Consiglio ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, può procedere, a maggioranza assoluta dei componenti, all'istituzione di Commissioni temporanee speciali di studio, controllo, indagine, inchiesta circa l'attività dell'amministrazione.
2. Il Consiglio delibera, indicando con chiarezza la motivazione, istituendo le suddette commissioni, definendo l'oggetto dello studio, del controllo, dell'indagine o dell'inchiesta, la durata temporale delle commissioni, nonché il numero dei componenti delle stesse, in rapporto a ciascun gruppo consiliare, avvalendosi, se del caso, anche di esperti esterni. Il

Art. 26 Statuto Comunale
Vedi pag. 48

consigliere che promuove l'istituzione di una commissione di controllo, indagine e di inchiesta non può far parte della stessa.

3. La Presidenza delle Commissioni consiliari di controllo o di garanzia, se ed in quanto istituite, viene attribuita alle opposizioni, a norma dell'art. 26, IV comma, dello Statuto Comunale.
4. Le sedute delle suddette Commissioni sono pubbliche, fatti salvi i casi in cui riguardino giudizi su persone.

CAPO IV CONSULTE TEMATICHE

Art. 95 - CONSULTE TEMATICHE

1. Il Consiglio Comunale si avvale, ove costituite, delle consulte tematiche.
2. Le consulte tematiche di cui all'art. 42 c. 4 dello Statuto sono organismi istituiti dagli organi istituzionali, anche su richiesta delle Associazioni, relativamente agli ambiti e alle materie di competenza delle diverse associazioni.
3. Le consulte durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art. 96 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La consulta è composta da un rappresentante per ogni associazione iscritta nel registro di cui all'art. 42 c.2 dello Statuto.
2. La consulta, insediata dal Sindaco, designa al proprio interno un Presidente e si dà un proprio metodo di lavoro.
3. La consulta, annualmente, e comunque entro il 31 gennaio successivo, presenta alla Commissione comunale referente una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
4. Organi referenti della consulta sono le Commissioni consiliari permanenti.
5. Alla consulta è assicurato il diritto di accesso agli atti dell'Amministrazione comunale, con le stesse modalità previste per le associazioni nel regolamento comunale per la partecipazione.

Art. 42.4 Statuto Comunale

Il Comune promuove ed istituisce consulte tematiche anche su richiesta delle associazioni.

Art. 42.2 Statuto Comunale

A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 97 – APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio ed entra in vigore a norma dell'art. 85, Il comma, del vigente Statuto comunale.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, anteriori all'adozione dello Statuto, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti.

Art. 98 – DIFFUSIONE

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del Regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Il Sindaco dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare, al Revisore Unico.
5. Il Segretario Generale dispone l'invio di copia del regolamento ai Responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 85.2 Statuto Comunale

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima che consegue dopo l'adozione della delibera approvativa, in conformità all'art. 124 del D.L.gs 18.8.2000 n.267; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Art. 7

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritto

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

_ dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Le segnaliamo, inoltre che Lei potrà conoscere l'elenco completo dei responsabili del trattamento sul sito internet del Comune di Canegrate, al seguente indirizzo: www.comunecanegrate.it